

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010, n. 242 Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. (11G0008) *(GU n. 10 del 14-1-2011)*

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Ferma tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività»;

Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite»;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorità garante per la

protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Sportello unico doganale

1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilita' dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonche' le attivita' connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto.

2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali e' realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 4, commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e' il seguente:

«57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'

istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

- Il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' il seguente:

«5. Le intese di cui al comma 59 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.».

- Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:

«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici

tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.».

- Il regolamento (CEE) 12 ottobre 1992 n. 2913/92 del Consiglio, pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302, reca: "Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario" e' stato modificato dal Regolamento (CE) 23 aprile 2008, n. 450/2008, pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2008, n. L 145, recante: "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato).

- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

- Il testo dell'art. 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 4, comma 57, della citata legge n. 350 del 2003 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali

1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A.

2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.

Art. 3

Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione

1. L'ufficio doganale provvede al controllo e all'eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella.

2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l'attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.

Art. 4

Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali

1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.

2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura

tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.

3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

Note all'art. 4:

- Per i riferimenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, si veda nelle note alle premesse.

Art. 5

Coordinamento per via telematica

1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'organizzazione dei servizi in rete e' realizzata attraverso idonei sistemi di cooperazione in conformita' a quanto disposto dall'articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

3. In caso di indisponibilita' dei sistemi informatici saranno assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.

4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi ai procedimenti di cui alle Tabelle A e B sono esclusivamente le singole amministrazioni competenti. L'Agenzia delle dogane e', ai sensi del suddetto articolo 28, titolare del trattamento dei dati forniti dagli operatori con la dichiarazione doganale. I dati personali sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003, che sono specificate dalle

amministrazioni anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2 e dei relativi accordi di servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e' il seguente:

«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».

- Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e' il seguente:

«Art. 63 (Organizzazione e finalita' dei servizi in rete). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore

soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.».

- Il testo degli articoli 4 e 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente:

«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati

personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti;

q) «Garante», l'autorita' di cui all'art. 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31;

b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».

«Art. 28 (Titolare del trattamento). - Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.».

- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera h), del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e' il seguente:

«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

a) -g) (omissis);

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;».

Art. 6

Norme transitorie

1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all'integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il direttore regionale dell'Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all'articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per procedere all'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonche' per affrontare eventuali necessita' operative.

3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o piu' uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale.

4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell'attivita' del predetto sportello unico doganale.

5. Qualora dal monitoraggio emergano criticita' che impediscano il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticita', assicurando il buon andamento delle attivita'.

6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all'articolo 5, comma 2, realizzati tra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale.

Art. 7

Attivazione dello sportello unico doganale

1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 4 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri: Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle
finanze: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio 324

TABELLA A

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI PRODROMICI ALL'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE		Tempi di rilascio (giorni)
Ministero o Ente interessato Ministero degli Affari Esteri	atto emesso	80
	1) licenze di importazione ed esportazione del materiale d'armamento	
	2) certificazioni/controlli di conformità tecnica ai fini della sicurezza	3
	3) certificazione di qualità	2
	4) autorizzazione per etichettatura prodotti alimentari	6
	5) autorizzazione alla importazione di giochi automatici e semiautomatici	7
	6) registrazione dei marchi	7
	7) certificato di rispondenza per ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva	90
	8) licenze CITES import/export	30 *
	9) autorizzazione specifica individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)	180 **
	10) autorizzazione globale individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)	180 **
	11) autorizzazione generale nazionale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)	30
	12) autorizzazione generale comunitaria di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)	30
	13) autorizzazione di importazione, esportazione, produzione, acquisto, detenzione ed uso di composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso alla convenzione armi chimiche	180
	14) certificato internazionale di importazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) e di prodotti ad alta tecnologia	30
	15) autorizzazione di esportazione e di importazione di prodotti destinati a, o provenienti da, paesi sottoposti ad embargo commerciale	180 ***
	16) titoli e certificati all'importazione e all'esportazione di beni agricoli	30
17) autorizzazioni di importazione e di esportazione di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o pene crudeli, inumane o degradanti	180	
18) licenze import/prodotti tessili regime autonomo	5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione)	
Ministero dello sviluppo economico	19) autorizzazioni preliminari per traffico di perfezionamento passivo/economico di prodotti tessili	5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione)
	20) licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Kazakhstan	5 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione)
	21) licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Russia	10 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione)
	22) Documenti di vigilanza import/prodotti siderurgici	5 (gg lavorativi)
	23) autorizzazioni import/Cloruro di potassio originario della Bielorussia	10 (gg lavorativi dalla presentazione del originale del contratto corrispondente)

* della presentazione delle domande complete. I termini si interrompono fino alla acquisizione del parere della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere.
 ** di cui 150 giorni per il Comitato consultivo ex art. 11 del Decreto Leg.vo 9 aprile 2003, n. 96
 *** salvo diversa indicazione da fonte di derivazione internazionale



Ministero o Ente interessato	atto emesso	Tempi di rilascio (giorni)	
Ministero della Salute	24) Autorizzazione per l'importazione di acque minerali	180	
	25) Autorizzazione all'importazione di sostanze stupefacenti	30	
	26) autorizzazione/ nulla osta per importazione di prodotti di origine animale e mangimi destinati ad usi non commerciali	30	
	27) autorizzazioni/ nulla osta per importazione di farmaci veterinari	30	
	28) autorizzazioni per il transito di animali	30	
	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	29) autorizzazione all'importazione e/o spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali, altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.	30*
		30) autorizzazione all'importazione di semi per scopi sperimentali	30
		31) nulla osta importazione temporanea prodotti agricoli e ittici	60
32) nulla osta prodotti da agricoltura biologica		90	
33) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo dell'olio di oliva		60	
34) autorizzazione per l'esportazione di paste alimentari		40	
35) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo del settore lattiero-caseario		60	
36) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori uova e pollame		60	
37) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori carni bovine e suine		60	
38) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori cereali e riso		60	
39) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore zucchero		60	
40) nulla osta importazione/esportazione bestiame da riproduzione e materiale riproduttivo		45	
41) autorizzazione importazione selvaggina via dall'estero a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico		45	
42) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore vitivinicolo		60	
* esclusi gli atti prodromici necessari per l'autorizzazione			
Corpo Forestale dello Stato	43) certificati di riesportazione e certificati comunitari ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 339/97, in applicazione della Convenzione Cites.	30*	
	* dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e paesi esteri e dall'acquisizione del parere favorevole emesso dalla Commissione scientifica Cites		
Agecontrol S.p.A.	44) certificato conformità per import/export prodotti ortofruticoli freschi	2	
	45) certificato di destinazione industriale	2	
Servizi Fitosanitari Regionali	46) nulla osta all'importazione di semi da Paesi Terzi	7*	
	47) autorizzazione alle attività d'importazione	90*	
	48) autorizzazione per controlli a destino	90*	
	49) atti autorizzativi per importazioni d'emergenza disciplinati da decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	90***	
	* escluse le autorizzazioni e atti prodromici alla richiesta di rilascio nulla osta: autorizzazione attiva sementiera, autorizzazione art. 19, iscrizione al registro ufficiale dei produttori - RUP		
	** a decorrere dall'ultimo atto presupposto per l'idoneità ai controlli		
	*** a decorrere dall'ultimo atto autorizzativo e/o dai risultati di analisi		
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	50) omologazione caschi per motociclisti	23	
	51) omologazione cinture di sicurezza per veicoli a motore	23	
	52) omologazione sistema di ritenuta per bambini	22	
	53) omologazione per giubbotti e bretelle retroriflettenti	21	
	54) omologazione per cancelli semoventi	21	



Ministero o Ente interessato	atto emesso	Tempi di rilascio (giorni)
Ministero dell'Interno	55) esportazione di armi comuni e/o munizioni verso paesi Extra U.E.	90
	56) esportazione di armi comuni e/o munizioni verso paesi cd "sensibili", ovvero quando ricorra la necessità di consultare altre amministrazioni e/o stati esteri	180
	57) importazione di armi comuni e/o munizioni	90
	58) esportazione di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1980, n. 185	180
	59) importazione di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1980, n. 185	180
	60) esportazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia	120
	61) importazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia	120
	62) importazione dei manufatti protettivi appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A", al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	90
	63) esportazione dei manufatti protettivi appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A", al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	90
	64) esportazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso paesi Extra U.E.	90
65) importazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso paesi Extra U.E.	90	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	66) autorizzazione per specie di mammiferi e rettili pericolosi per la salute	38 *
	67) autorizzazione esportazione halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon	60
	68) autorizzazione spedizioni di rifiuti in entrata ed uscita	70
	69) autorizzazioni prodotti contenenti amianti	31
Regioni e Province autonome	70) autorizzazione su pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose	16
	* dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e paesi esteri e dell'emissione del parere favorevole da parte della Commissione scientifica Cites/Prefettura territorialmente competente	
	71) autorizzazione per le importazioni e le esportazioni di rifiuti	70
	72) nulla osta verso USA per capelli umani e manufatti	5
	73) certificato caracami di canapa non filabili	3
	74) certificato di idoneità per conserve di pomodori e derivati	7
	75) dichiarazione per il riso	2
	76) certificato di purezza essenze agrumi e bergamotto	1
	77) certificato di purezza essenze agrumi	1
	78) certificato di origine speciale per il prosciutto di Parma e di San Daniele	4





TABELLA B

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI		tempo limite (ore) Controllo Documentale	tempo limite (ore) Visita Merci	
Ministero o Ente Interessato Agenzia delle Dogane	1) svincolo	1	5	
	2) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di alimenti di origine non animale (OGM compresi) e bevande	8	72	
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	3) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti	8	72	
	4) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, alimenti addizionati di vitamine e minerali, nuovi ingredienti e nuovi prodotti alimentari (Novel food)	8	72	
	5) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti additivi, coloranti e aromi per alimenti	8	72	
	6) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti fitosanitari	8	72	
	7) Nulla Osta per l'importazione di indumenti e manufatti, imbottiti in piuma d'oca	8	72	
	8) Nulla Osta ai fini sanitari per indumenti usati, stracci, capelli	8	72	
	9) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di farmaci non registrati in Italia	2	24	
	10) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti cosmetici	8	72	
	11) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di dispositivi medici	8	72	
	12) Nulla osta per introduzione di parti di cadavere, organi e tessuti a scopo di trapianto	2	8	
	13) Nulla osta sostanze gas tossici e sostanze pericolose destinati ad uso umano	8	72	
	14) Rilascio Documento Veterinario Comune di Entrata (DYCE) per l'importazione/transito di prodotti d'origine animale, animali vivi e mangimi vegetali	2	3	
	15) Nulla osta per importazione di prodotti di origine animale e di animali non armonizzati	2	3	
	16) Rilascio certificato veterinario di cui alla decisione 2000/571/CE	2	3	
	17) Nulla osta importazione farmaci e principi attivi ad uso veterinario	72	96	
	18) Documento previsto dall'art. 9 della Direttiva 95/63/CE per mangimi destinati ad altro Stato	2	3	
	19) Rilascio dichiarazione di esenzione dai controlli veterinari	1	2	
	Posto d'Ispezione Frontaliero	20) protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o loro prodotti	2	7
		21) controlli sull'immissione nel mercato dei biocidi(pesticidi non agricoli)	2	5
22) imballaggio prodotti ortofrutticoli		2	5	
Azienda Sanitaria Locale	23) autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali	120	120	
	24) autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali	120	120	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	25) imballaggio prodotti ortofrutticoli	2	5	
	26) autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali	120	120	



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI			
Ministero o Ente Interessato	atto emesso	tempo limite (ore) Controllo Documentale	tempo limite (ore) Vista Merci
Corpo Forestale dello Stato Nucleo Operativo Cites (NOC)	24) validazione autorizzazioni Ministero Sviluppo Economico/cites	2	3
Agecontroi S.p.A.	25) nulla osta importazione di banane	4	12
Servizio Fitosanitario Regionale	26) nulla-osta all'importazione di fiori recisi	4	12 *
	27) nulla-osta all'importazione e transito per vegetali e prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi	4	12 *
	28) nulla-osta all'importazione dei prodotti sementieri provenienti da Paesi terzi	4	12 *
	29) nulla-osta all'importazione e spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali, e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale	4	12
	30) certificato fitosanitario di export o riexport per vegetale e prodotti vegetali destinati a Paesi terzi	Tempi di riascio 48 ore *	
* esclusi i tempi di preavviso, notifica ed eventuali specifici controlli per dichiarazioni supplementari, analisi di laboratorio			
Istituto Commercio Estero	31) nulla osta essenze di lemongrass	2	6
	32) nulla osta selvaggina estranea alla fauna indigena	2	5
	33) nulla osta importazione di luppolo	4	12
Camere di Commercio	34) nulla osta per immissione in commercio di pesi e strumenti metrici	2	7
Comune	35) passaporto mortuario	2	8

